



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.

Rep. Atti n. 152/CSR del 3 agosto 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 3 agosto 2016

VISTO il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 recante: "Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione)";

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 6 del citato d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112, che prevede che, per l'individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo medesimo e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione, sia emanato un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emani, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione, trasmesso con nota del 2 febbraio 2016, prot. CSR 549 P-4.23.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 febbraio 2016, nel corso della quale le Regioni hanno rilevato alcune criticità di carattere generale relative ai tempi di attuazione indicati nel decreto e alle risorse necessarie per completare i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli di sicurezza della rete regionale a quelli della rete nazionale, comunicando di aver già consegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un documento politico al riguardo, che si sono impegnate a trasmettere anche alla Conferenza in tempi rapidi;

CONSIDERATO che nel citato incontro tecnico del 16 febbraio 2016 alcune Regioni hanno chiesto di escludere alcune linee ferroviarie dall'Allegato A, come comunicato con la nota prot. CSR 829 P-4.23.2.13 del 16 febbraio 2016;

VISTA la tabella di sintesi, che riporta i dati tecnici ed economici di un'indagine sulle linee ferroviarie interconnesse svolta per dare attuazione al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, consegnata dalle Regioni nella citata riunione tecnica del 16 febbraio 2016 e diramata nella medesima data con prot. CSR 829 P-4.23.2.13;

MF



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota della Conferenza, prot. CSR 1036 P-4.23.2.13 del 1° marzo 2016, con la quale sono state sollecitate le Regioni a trasmettere il documento politico contenente le osservazioni e le richieste di carattere generale sul provvedimento, già consegnato al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il documento politico delle Regioni "Principali punti critici in materia di mobilità" e le risultanze dell'indagine sulla valutazione dell'impatto dello schema di decreto in esame, trasmessi dalle Regioni e diramati con due note del 5 aprile 2016, prot. CSR 1635 P-4.23.2.13 e prot. CSR 1644 P-4.23.2.13;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 7 aprile 2016, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento, sul quale sono state acquisite le prime valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo, in particolare, alle modalità con cui procedere all'esclusione dall'elenco allegato al provvedimento delle c.d. linee isolate, quali la Torino-Ceres della Regione Piemonte e al Merano-Malles della Provincia Autonoma di Bolzano e all'ipotesi di esclusione delle infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funzionamento del mercato ferroviario;

VISTI il documento inviato dalle Regioni a conclusione del citato incontro tecnico del 7 aprile 2016 e trasmesso con nota del 7 aprile 2016, prot. CSR 1693 P-4.23.2.13, contenente le proposte emendative di carattere tecnico, riformulate a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nel quale si ribadiscono le richieste di carattere politico, già contenute nel sopracitato documento sui temi della mobilità, sottolineando in particolare la necessità di un periodo minimo di transizione di almeno 24/36 mesi per l'adeguamento delle reti ferroviarie ai sistemi di sicurezza previsti dalla nuova normativa e ribadendo la richiesta di un contributo statale, da attuarsi mediante l'istituzione di un apposito Fondo;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, diramata in data 23 maggio 2016, con prot. CSR 2513 P-4.23.2.13 e contenente valutazioni e osservazioni sulle richieste politiche formulate dalle Regioni, nella quale, in particolare, si fa presente che a legislazione vigente non sussistono specifiche risorse destinate all'adeguamento;

VISTA la nota del Presidente della Conferenza delle Regioni, trasmessa in data 22 luglio 2016, con prot. CSR 3498 P-4.23.2.13, con la quale si chiede di riavviare in tempi rapidi il confronto con le amministrazioni centrali sullo schema in esame, al fine di sottoporre il punto all'esame della Conferenza;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 28 luglio 2016, nel corso della quale le Regioni, nell'esprimere l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, hanno chiesto di escludere alcune linee ferroviarie dall'Allegato A dello schema, sia confermando quelle già segnalate in precedenza, sia indicandone ulteriori rispetto a quelle discusse nella riunione tecnica del 7 aprile 2016, mentre alcune hanno chiesto di apportare correzioni di carattere formale all'Allegato stesso;

CONSIDERATO che le richieste avanzate dalle Regioni nel citato incontro tecnico del 28 luglio 2016 sono state ritenute accoglibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha chiesto di formalizzare le indicazioni emerse in una nota formale, contenente tutte le richieste delle singole regioni, coordinate e motivate tecnicamente dai relativi documenti, mentre si è ritenuto di non



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

accogliere una nuova versione dell'articolato, contenente alcune modifiche relative alle date di decorrenza delle disposizioni indicate nel testo;

VISTE le due note della Provincia autonoma di Bolzano, relative alla richiesta di esclusione dall'Allegato A del provvedimento della linea Merano-Malles, consegnate nel corso della riunione tecnica del 28 luglio 2016 e diramate nella medesima data, con prot. CSR 3583 P-4.23.2.13, nonché la nota della Regione Emilia-Romagna, relativa alla richiesta di integrazione della linea Bologna-Portomaggiore con la stazione di Dogato;

VISTA la nota del coordinamento tecnico interregionale competente in materia, contenente le richieste coordinate di modifica alla Tabella A allo schema di decreto in esame, corredata dai relativi documenti che motivano le specifiche richieste delle singole Regioni, diramata con prot. CSR 3675 P-4.23.2.13 del 2 agosto 2016;

VISTA la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diramata in data 3 agosto 2016, prot. CSR 3724 P-4.23.2.13, con la quale, a seguito di quanto concordato nel corso della riunione del 28 luglio 2016, si trasmette lo schema di decreto in esame, unitamente alla Tabella A ad esso allegata, sia nella versione modificata a seguito di quanto richiesto dalle Regioni con la nota sopra citata, sia nella versione originale, specificando che le modifiche definitive saranno apportate dal Ministero a seguito dell'invio delle Delibere da parte dell'organo di governo delle Regioni interessate;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, a seguito di quanto concordato con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'intesa, condizionato all'accoglimento delle proposte di modifiche al testo contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

CONSIDERATO che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel ringraziare le Regioni per la collaborazione dimostrata nella stesura del testo definitivo, che consente all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria di svolgere le propri funzioni su ulteriori linee ferroviarie, pari a circa 1800 chilometri in più di rete, ha ritenuto di accogliere le richieste di modifica contenute nel documento consegnato in Seduta dalle Regioni, con la proposta di introdurre una ulteriore modifica all'articolo 3, comma 2 dello stesso testo consegnato dalle Regioni, volta a ridurre di ulteriori 30 giorni il termine di 120 giorni ivi indicato, per fare in modo che le imprese si attivino rapidamente al rilascio del certificato di sicurezza;

CONSIDERATO che le Regioni hanno ritenuto di poter accogliere la proposta di accelerazione dei tempi sopra indicata, da verificare tecnicamente

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che individua le



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione.

Il Segretario
Antonio Nardone



Il Presidente
On. Avv. Enrico Costa



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

CONSEGNATO NELLA SECONDA
DEL 03 AGO. 2016



16/89/SR11/C4

INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE INDIVIDUA LE RETI FERROVIARIE RIENTRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 LUGLIO 2015, N. 112, RECANTE L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CHE ISTITUISCE UNO SPAZIO FERROVIARIO EUROPEO UNICO, PER LE QUALI SONO ATTRIBUITE ALLE REGIONI LE FUNZIONI E I COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE

Punto 11) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome condiziona l'intesa sullo schema di decreto in oggetto, all'accoglimento delle proposte di modifica contenute nel testo allegato al presente documento.

Roma, 3 agosto 2016



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Decreto N.

Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgvo n. 112 del 15 luglio 2015 e per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del D.Lvo n. 422 del 19 novembre 1997 (Attuazione dell'art. 1 comma 6 del D.Lgvo n. 112 del 15 luglio 2015).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, concernente l'attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n° 753, recante: " *Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto* ";

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante " *Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59* " (G.U. n.287 del 10.12.1997);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante " *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni* " (G.U. n.92 del 21.04.1998 – Suppl.Ord n.77);

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 recante " *Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie* " e s.m.i.;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 2005 recante " *Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria* " (attuativo dell'articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)- G.U. n. 256 del 3 novembre 2005;

Considerato che l'art. 1, comma 6 del D.Lg.vo 112/2015 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emana, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto con il quale sono individuate le reti ferroviarie di cui al comma 4 del medesimo articolo;



Considerato che l'art.10, comma 3, del Decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 stabilisce che la disposizione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, si applica sino alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Considerato che fino al rilascio ai soggetti interessati delle autorizzazioni, certificazioni e licenze di cui al D.Lgs 162/2007 e al D.Lgs. n.112/2015, è necessario garantire la continuità dell'esercizio ferroviario;

Preso atto che allo stato attuale sulle reti regionali non risultano ancora completati i sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale, richiesti all'articolo 27 comma 4 del Decreto legislativo 162/2007 per l'applicazione sulle reti regionali del Decreto legislativo 162/2007 medesimo;

Considerato che l'introduzione di tecnologie più avanzate secondo gli standard europei e l'impulso alla installazione delle tecnologie di sicurezza sulle reti regionali rientrano tra le priorità politiche di cui al D.M 7 agosto 2015 n. 286 (Atto di indirizzo 2016);

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano espressa nella seduta del _____;

~~**Ritenuto necessario che l'entrata in vigore del presente decreto venga differita di un termine di centoottanta giorni in ragione della circostanza che l'applicazione del D.Lgs 112/2015 alle reti ferroviarie individuate dal presente decreto comporta una serie di adeguamenti nella struttura societaria ed organizzativa dei soggetti attualmente operanti sulle stesse;**~~

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto individua le reti ferroviarie che ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto.
2. Le reti ferroviarie di cui al comma 1 sono elencate nell'Allegato «A» al presente decreto.

Art. 2

1. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, alle reti di cui all'Allegato «A», si applica il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), svolge i compiti e le funzioni previste dal citato decreto legislativo 162/2007 anche per tali reti.
2. Gli esercenti, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato «A», entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, adeguano la propria struttura societaria ed organizzativa alle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.
3. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese ferroviarie, per le reti di cui all'Allegato «A», sono tenuti allo sviluppo di un proprio sistema di gestione della sicurezza secondo quanto disciplinato dalle normative in vigore e dalle disposizioni emanate dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, attuando quanto previsto in materia nel decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Art. 3



1. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all'Allegato «A», ~~fermo restando quanto stabilito al successivo art. 4, almeno 30 giorni prima dell'entrata~~ **entro 180 giorni dall'entrata** in vigore del presente decreto, presentano all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell'autorizzazione di sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi.
2. Le imprese ferroviarie che già svolgono servizio di trasporto sulle reti di cui all'Allegato «A», ~~fermo restando quanto stabilito al successivo Art. 4, almeno 30 giorni prima dell'entrata~~ **entro 120 giorni dall'entrata** in vigore del presente decreto, presentano le istanze per il rilascio del certificato di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 162/2007 e della licenza, ove non già posseduta, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2015.
3. Per garantire la continuità del servizio ferroviario, fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 1 e 2, i soggetti interessati sono autorizzati a proseguire la propria attività, in virtù dei provvedimenti precedentemente rilasciati dalle Autorità ed Amministrazioni competenti per le reti di cui all'Allegato «A». A far data dall'entrata in vigore del presente decreto cessa, comunque, ogni competenza in materia di sicurezza ferroviaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sui gestori dell'infrastruttura ferroviaria, sulle imprese ferroviarie e sulle reti di cui all'Allegato «A» che sia in contrasto o in sovrapposizione con le competenze attribuite all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.

~~Art. 4~~

~~Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il centoottantesimo giorno dalla sua pubblicazione.~~

Roma,

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI



Allegato «A»

| Linee ferroviarie | Gestore infrastrutture | Imprese esercenti i servizi di trasporto | Regione |
|--|---|--|-----------------------|
| Settimo Torinese-Rivarolo Canavese Rivarolo Canavese – Pont Canavese | Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a. | Gruppo Torinese Trasporti GTT S.p.a. | PIEMONTE |
| Milano - Saronno Milano Bovisa – Erba – Asso Saronno-Como Saronno – Varese - Laveno Saronno - Novara Saronno-Seregno Seveso - Camnago Busto Arsizio/Vanzaghella – Malpensa Aeroport o (Terminal 2) | FERROVIENORD S.P.A. | TRENORD srl | LOMBARDIA |
| Udine-Cividale | FERROVIE UDINE- CIVIDALE s.r.l. | SOCIETA' FERROVIE UDINE- CIVIDALE s.r.l. | FRIULI VENEZIA GIULIA |
| Mestre-Adria | SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA | SOCIETA' SISTEMI TERRITORIALI SPA | VENETO |
| Bologna-Portomaggiore-Dogato Ferrara-Codigoro Reggio Emilia-Guastalla Reggio Emilia-Ciano D'Enza Reggio Emilia-Sassuolo Reggio Emilia-San Lazzaro Modena-Sassuolo Casalecchio-Vignola Suzzara-Ferrara Parma-Suzzara | FER s.r.l. | TPer s.r.l. | EMILIA ROMAGNA |
| Arezzo-Stia Arezzo-Sinalunga | RFT S.p.a. | TFT S.p.a. | TOSCANA |
| Terni-Perugia-Sansepolcro Perugia-S. Anna | UMBRIA TPL E MO- BILITA' SPA | UMBRIA TPL E MOBILITA' SPA | UMBRIA |
| San Vito-Lanciano-Castel di Sangro Torino di Sangro-Archi | Società Unica Abruz- zese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a | Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.a | ABRUZZO |
| Santa Maria Capua Vetere - Piedimonte Matese Benevento-Cancello | E.A.V. srl | E.A.V. srl | CAMPANIA |
| Bari-Lamasinata-Bitonto-Barletta Bari-Lamasinata-Aeroporto-Bivio S.Spirito Bari-Lamasinata-Quartiere S.Paolo | FERROTRAMVIARIA S.p.a. | FERROTRAMVIARIA S.p.a. | PUGLIA |
| Foggia-Lucera San Severo-Rodi-Peschici | FERROVIE DEL GARGANO srl | FERROVIA DEL GARGANO srl | |
| Bari-Taranto Martina Franca-Lecce Novoli-Nardo'-Gagliano Leuca Casarano-Gallipoli Lecce-Gallipoli Maglie-Otranto | FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AU- TOMOBILISTICI srl | FERROVIE DEL SUD-EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl | |

